



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PRODUZIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE IN
APPELLO NEL REGIME TRANSITORIO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza n. 6541 del 20/10/2025.

Composizione

Pres. Macrì e Rel. Cananzi.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE - 378 PROCEDIMENTO D'APPELLO - IN GENERE.

Processo tributario - Divieto di “nova” in appello - Divieto di produzione
di nuovi documenti - Disciplina transitoria

Massima

Nei giudizi di appello il cui primo grado non sia stato instaurato
successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023 si applica il
previgente testo dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, che consentiva la
produzione nel giudizio d'appello di qualsiasi documento, pur se già
disponibile in precedenza, come l'atto impositivo notificato, trattandosi
di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del
ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera,
invece, la preclusione di cui all'art. 57 del detto decreto.

Rif. normativi

Art. 58 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 8313 del 4/4/2018 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro